

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dei Trasporti

(BALZAMO)

di concerto col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 23 dicembre 1980, n. 930, nell'assegnare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la completa competenza del servizio antincendi negli aeroporti nazionali, ha escluso alcuni aeroporti minori (tra cui Firenze-Peretola, Roma-Urbe, Grosseto e Taranto), nei quali il servizio, oggi assicurato dalla Aeronautica militare, dovrebbe essere espletato a cura degli enti locali a decorrere dal 23 gennaio 1982.

Tuttavia, poichè gli enti locali non hanno ancora provveduto ad organizzare una idonea struttura, il Ministro dei trasporti ha richiesto nel novembre 1981 al Ministro della difesa di prorogare per altri sei mesi, rispetto alla scadenza stabilita dalla citata legge, il servizio antincendi svolto dall'Aero-

nautica militare, allo scopo di evitare la paralisi dell'attività aerea.

Il Ministro della difesa nel dicembre 1981 ha assicurato la prosecuzione, per sei mesi, del servizio da parte dell'Aeronautica militare, purchè un apposito provvedimento legislativo disponesse la proroga delle disposizioni contenute nella legge n. 930 del 1980, al fine di dare all'iniziativa dell'Aeronautica un contenuto giuridico, essenziale per le eventuali ripercussioni in caso di incidente aereo.

La normativa di cui all'unito decreto-legge (per il quale si chiede la conversione in legge) proroga pertanto la disposizione contenuta nell'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per un periodo di sei mesi, in conformità alla proposta del Ministro della difesa.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

*Decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 21 gennaio 1982.*

**Proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge  
23 dicembre 1980, n. 930**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare la prosecuzione, da parte del personale dell'Aeronautica militare, dell'espletamento del servizio antincendi in taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA